Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 18 giugno 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI						ALLA PARTE SECONDA					
Nel Regno e Colonie	Abb annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100		» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 141 DEL 18 GIUGNO 1943-XXI:

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso per titoli a 350 posti di volontario di gruppo B nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, indetto con decreto Ministeriale 10 ottobre 1940-XVIII.

Graduatoria del concorso per titoli a 750 posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, indetto con decreto Ministeriale 10 ottobre 1940-XVIII.

(1778-1779)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 10 maggio 1943-XXI, n. 482.

Riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo Reale delle miniere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 17 febbraio 1927-V, n. 346, riguardante il riordinamento del servizio geologico dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 237, convertito, con modificazione, nella legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1308, concernente il riordinamento ed il rafforzamento del Corpo Reale delle miniere;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2335, relativo ai ruoli del personale del Corpo Reale delle miniere;

Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 1885, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, sul rafforzamento del Corpo Reale delle miniere;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, recante modifiche all'ordinamento dei servizi e dei ruoli organici del Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1940-XVIII, n. 245, riguardante la costituzione della Direzione generale delle miniere e della metallurgia ed il riordinamento degli organici del Corpo Reale delle miniere;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla Direzione generale delle miniere e della metallurgia sono affidati i servizi: minerario, geologico, metallurgico e chimico.

Sono organi periferici i distretti minerari indicati nella tabella *A* annessa al presente decreto.

Il personale del Corpo Reale delle miniere è ripartito tra la Direzione generale anzidetta e i distretti minerari.

Art. 2.

Rientrano fra i compiti del servizio minerario:

a) l'applicazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività mineraria;

b) la vigilanza sull'andamento generale dell'attività mineraria e la esecuzione delle relative ispezioni;

c) lo studio dei problemi tecnici ed economici interessanti l'attività mineraria;

d) lo studio dei giacimenti sotto l'aspetto minerario;

e) gli studi e le indagini che l'Amministrazione intenda eseguire nel Regno per la ricerca dei giacimenti minerari;

f) l'organizzazione e la direzione delle ricerche e delle coltivazioni minerarie che lo Stato intenda condurre direttamente all'estero;

g) la raccolta e la elaborazione dei dati tecnici ed economici sull'industria mineraria e la pubblicazione delle relative statistiche;

h) la consulenza mineraria richiesta dalle pubbliche Amministrazioni.

Art. 3.

Rientrano fra i compiti del servizio geologico:

a) il rilevamento e la pubblicazione della carta geologica del Regno e la compilazione delle relative memorie illustrative;

b) gli studi e le ricerche di carattere geofisico;

c) lo studio paleontologico e litologico dei materiali raccolti;

d) lo studio dei giacimenti sotto l'aspetto geologico;

e) la raccolta dei minerali e delle rocce, e l'ordinamento di essi in collezioni;

f) la consulenza geologica richiesta dalle pubbliche Amministrazioni.

Art. 4.

Rientrano fra i compiti del servizio metallurgico:

a) la vigilanza tecnica ed economica sull'andamento generale delle attività metallurgiche, mineralurgiche e di distillazione dei combustibili nazionali e delle rocce asfaltiche e bituminose, e la esecuzione delle relative ispezioni;

b) lo studio dei problemi tecnici ed economici relativi alle attività predette, con particolare riguardo alla elaborazione ed all'impiego di materie prime nazionali;

c) l'esame e il parere sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti e per l'ampliamento degli impianti esistenti relativi alle medesime attività;

d) l'esame e l'istruttoria delle domande di autorizzazione per nuovi impianti e per l'ampliamento degli impianti esistenti, annessi alle miniere, per la frantumazione e arricchimento dei minerali;

e) la raccolta e la elaborazione di dati tecnici ed economici riguardanti le attività suddette e la pubblicazione delle statistiche relative;

f) la consulenza metallurgica e mineralurgica richiesta dalle pubbliche Amministrazioni.

Art. 5.

Rientrano fra i compiti del servizio chimico:

a) gli studi e i controlli sui processi chimici per la utilizzazione delle materie prime nazionali e sui relativi impianti;

b) gli studi e le analisi occorrenti per i servizi geologico, minerario e metallurgico;

c) la consulenza chimico-mineralogica richiesta dalle pubbliche Amministrazioni.

Art. 6.

Rimangono salve le attribuzioni del Commissariato generale combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti, istituito con R. decreto 7 settembre 1942-XX, n. 975.

Art. 7.

I ruoli organici del Corpo Reale delle miniere, di cui al R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2335 (tabella *B*, gruppo *B*), e al R. decreto 23 marzo 1940-XVIII, n. 245 (tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*) sono sostituiti da quelli di cui alle tabelle *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, *H*, *I*, annesse al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dai Ministri per le corporazioni e per le finanze.

Art. 8.

Gli ingegneri allievi sono assunti mediante concorsi pubblici per esami, ai quali sono ammessi i laureati in ingegneria mineraria, civile, industriale nelle facoltà di ingegneria e nei politecnici del Regno.

I geologi allievi sono assunti mediante concorsi pubblici per esami ai quali sono ammessi i laureati in ingegneria mineraria, civile, industriale, in scienze naturali, in scienze geologiche o in fisica.

Nei bandi di concorso può essere determinato il numero dei posti da assegnare ai laureati in ingegneria, ai laureati in scienze naturali o in scienze geologiche ed ai laureati in fisica.

I chimici aggiunti sono assunti mediante concorsi pubblici per esami, ai quali possono prendere parte i laureati in chimica, in chimica industriale, in ingegneria chimica nelle Regie università o negli Istituti equiparati del Regno. Nei bandi di concorso può essere determinato il numero dei posti da assegnare ai laureati in chimica ed ai laureati in chimica industriale o in ingegneria chimica.

Art. 9.

I periti aggiunti e i disegnatori aggiunti sono assunti mediante concorsi pubblici per esami, ai quali sono ammessi, rispettivamente, i licenziati dei Regi istituti tecnici (sezione industriale e sezione per geometri) e i licenziati dei licei artistici o coloro che siano in possesso di diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie del Regno.

I segretari aggiunti sono assunti mediante concorsi pubblici per esami ai quali sono ammessi i licenziati dei Regi istituti tecnici (sezione commerciale) e dei Regi licei classici e scientifici.

Art. 10.

Gli assistenti aggiunti sono assunti mediante concorsi pubblici per esami, ai quali sono ammessi coloro che siano in possesso di diploma di licenza di scuola media inferiore o di scuola tecnica o complementare, o di scuola secondaria di avviamento professionale.

Art. 11.

I limiti di età, per l'ammissione ai concorsi preveduti dai precedenti articoli, le materie di esame, e la composizione delle commissioni giudicatrici saranno stabiliti con separato provvedimento, da emanare ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 12.

I posti di agente tecnico preparatore sono conferiti in seguito a domanda, su designazione del Consiglio di amministrazione per il personale del Corpo Reale delle miniere, agli uscieri capi ed agli uscieri del Corpo stesso che abbiano attitudine e capacità per i posti ai quali aspirano.

In caso di mancanza di personale idoneo nel ruolo suddetto, gli agenti tecnici preparatori possono essere scelti tra il personale subalterno (uscieri capi e uscieri) del Ministero delle corporazioni.

Gli agenti tecnici preparatori del Corpo Reale delle miniere hanno il trattamento economico del personale subalterno addetto ai laboratori chimici delle dogane di cui all'allegato 2°, tabella n. 2 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e successive variazioni.

Per quanto non è previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni stabilite per il personale subalterno.

Art. 13.

Le promozioni a perito capo, a disegnatore capo e a segretario capo sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo su parere del Consiglio di amministrazione al personale del grado immediatamente inferiore del rispettivo ruolo, qualunque sia l'anzianità di servizio in tale grado.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione per il personale del Corpo Reale delle miniere è presieduto dal Ministro o da un Sottosegretario di Stato per le corporazioni ed è costituito:

a) dal direttore generale delle miniere e della metallurgia;

b) dal direttore generale capo del personale del Ministero;

c) dall'ispettore generale amministrativo addetto alla Direzione generale delle miniere e della metallurgia, o dal capo della divisione che amministra il personale del Corpo Reale delle miniere;

d) da due ispettori generali del servizio minerario;

e) dall'ispettore generale - direttore del servizio geologico;

f) dall'ispettore generale-direttore del servizio chimico.

Un funzionario del Ministero, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario.

Il Consiglio può esercitare le sue funzioni anche nel caso in cui la sua composizione non sia completa, per temporanea vacanza di uno e comunque di non più di due membri.

Art. 15.

Il Ministro per le corporazioni ha facoltà di far compiere ai funzionari dei ruoli di gruppo *A* del servizio minerario e metallurgico e del servizio geologico, che rivestono il grado di ingegnere allievo o di ingegnere e di geologo allievo o di geologo, un corso di perfezionamento teorico e pratico della durata di uno o due anni presso facoltà o scuole superiori delle miniere in Italia e all'estero da designarsi dal Ministro stesso.

Al termine di ciascun anno di corso i predetti funzionari devono sostenere gli esami sulle materie studiate.

I funzionari che non abbiano superato gli esami cessano di appartenere al Corpo Reale delle miniere.

Il Ministro per le corporazioni ha facoltà di far compiere ai funzionari del Corpo Reale delle miniere viaggi di istruzione e perfezionamento in Italia e all'estero.

Art. 16.

Il Ministro per le corporazioni ha facoltà di far compiere ai periti di cui alla tabella *C* annessa al presente decreto che non siano in possesso del diploma di perito minerario, un corso di perfezionamento della durata di un anno presso un Regio istituto tecnico industriale ad indirizzo minerario.

Al personale predetto si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma del precedente articolo.

Art. 17.

Per quanto non è previsto nel presente decreto, si applicano, nei riguardi del personale del Corpo Reale delle miniere, le norme contenute nei Regi decreti 11 novembre 1923-II, n. 2395, e 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 18.

L'attuazione dell'ordinamento dei distretti minerari, quale risulta dalla tabella *A* annessa al presente decreto, potrà essere gradualmente effettuata mediante decreti del Ministro per le corporazioni, entro il 31 dicembre 1944-XXIII.

Art. 19.

Il personale tecnico (aiutanti) appartenente al ruolo di gruppo *B* del servizio minerario di cui alla tabella *B* allegata al R. decreto 23 marzo 1940-XVIII, n. 245, e quello appartenente al ruolo di gruppo *B* dell'ufficio geologico (disegnatori) di cui alla tabella *B* allegata al R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2335, è inquadrato, con l'attuale grado, nel ruolo di cui alla unita tabella *C*, secondo l'anzianità di servizio nel grado medesimo.

Il personale amministrativo (coadiutori) appartenente al ruolo di gruppo *B* del servizio minerario di cui alla tabella *B* allegata al R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2335, è inquadrato, con l'attuale grado, nel ruolo di cui alla unita tabella *D*, secondo l'anzianità di servizio nel grado medesimo.

In caso di uguale anzianità di grado spetta la precedenza in ruolo a coloro che hanno maggiore anzianità complessiva di servizio.

Il collocamento in ruolo degli impiegati dei gradi iniziali è effettuato in base alla decorrenza della nomina in servizio di prova.

Art. 20.

Qualora per effetto dell'applicazione di quanto è disposto nel precedente articolo si verificasse nel grado 8° del ruolo tecnico di gruppo *B*, di cui alla annessa tabella *C*, il collocamento di funzionari per un numero superiore ai posti di organico, quelli collocati in eccedenza si intenderanno in soprannumero e, in corrispondenza saranno tenuti scoperti, nel ruolo amministrativo di cui alla tabella *D*, altrettanti posti di grado 8°.

In relazione alle cessazioni dal servizio di funzionari del grado 8° del ruolo tecnico suddetto, anche se in soprannumero, saranno effettuate altrettante promozioni di funzionari dei gradi 9° del ruolo tecnico medesimo e del ruolo amministrativo nell'ordine seguente: la prima e la terza a funzionari del ruolo amministrativo; la seconda, la quarta e le promozioni successive fino alla nona inclusa a funzionari del ruolo tecnico.

Le successive cessazioni dal servizio di funzionari del grado 8° del ruolo tecnico anzidetto non daranno luogo a promozioni fino al riassorbimento dei soprannumeri esistenti nel ruolo medesimo.

Le promozioni ai posti di grado 8° del ruolo tecnico suddetto da effettuarsi a norma del 2° comma saranno disposte in soprannumero.

Art. 21.

Nei primi tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'ottavo dei ruoli di gruppo *A*, di cui alle annesse tabelle *B*, *E*, *F* sono ridotti alla metà. Nessun funzionario potrà fruire di tale riduzione per più di una promozione.

Il precedente comma non si applica nei confronti dei funzionari che hanno fruito della riduzione prevista nell'art. 5 del R. decreto 23 marzo 1940-XVIII, n. 245.

Le abbreviazioni di anzianità previste nel primo comma del presente articolo si applicheranno per le promozioni al grado 6° del ruolo di gruppo *A* di cui alla tabella *B*, dal 16 ottobre 1943-XXI.

Art. 22.

Nei concorsi pubblici per esami che saranno banditi entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per posti dei gradi iniziali dei ruoli di cui alle annesse tabelle si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del bando di concorso, prestino servizio da almeno tre anni presso le amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria in qualità di avventizi, giornalieri, cottimisti od altra non di ruolo comunque denominata.

Il presente articolo si applica anche ai concorsi per titoli a posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno del Corpo Reale delle miniere.

Agli effetti di cui al presente articolo non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 23.

Entro il limite di non oltre un decimo dei posti disponibili, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel grado 13° del ruolo d'ordine di cui all'annessa tabella *G*, tenuto conto delle vacanze esistenti nei gradi superiori del ruolo stesso, può essere bandito concorso per titoli ed esami ad assistente aggiunto del Corpo Reale delle miniere, riservato senza limiti di età al personale avventizio straordinario, cottimista, incaricato e comunque non di ruolo che presti servizio nell'amministrazione dello Stato da data anteriore al 1° gennaio 1937 XV, prescindendo dal possesso del titolo di studio previsto per l'accesso al gruppo *C* qualora da almeno sei anni eserciti lodevolmente funzioni nel gruppo stesso.

Art. 24.

Il R. decreto 17 febbraio 1927, n. 346; il R. decreto legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 237, convertito, con modificazione, nella legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1308, concernente il riordinamento ed il rafforzamento del Corpo Reale delle miniere; il R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2335; i Regi decreti-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 1885, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, sul rafforzamento del Corpo Reale delle miniere; gli articoli 8, 9, 10 e 11 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1939 XVII, n. 739, recante modifiche a taluni servizi e ruoli del Ministero delle corporazioni; e gli articoli 4 e successivi del Regio decreto 23 marzo 1940-XVIII, n. 245, sono abrogati.

Art. 25.

Il presente decreto entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANETTI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 55. — MANCINI

TABELLA A.

CORPO REALE DELLE MINIERE

Circoscrizioni minerarie

Num. d'ordine	SEDE DEI DISTRETTI MINERARI	Provincie comprese in ciascun distretto minerario
1	Apuania	Apuania, Genova, Lucca, La Spezia.
2	Bergamo	Bergamo, Brescia, Cremona.
3	Bologna	Ancona, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Pesaro, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.
4	Caltanissetta	Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani.
5	Catania	Catania, Messina, Ragusa, Siracusa.
6	Crotone	Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria.
7	Firenze	Arezzo, Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia.
8	Grosseto	Grosseto, Siena.
9	Iglesias	Cagliari, Nuoro (1).
10	Lubiana	Lubiana.
11	Milano	Como, Milano, Pavia, Sondrio, Varese.
12	Napoli	Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Campobasso, Foggia, Lecce, Matera, Napoli, Potenza, Salerno, Taranto.
13	Novara	Alessandria, Novara, Vercelli.
14	Padova	Belluno, Mantova, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza.
15	Pescara	Ascoli Piceno, Chieti, L'Aquila, Macerata, Pescara, Teramo.
16	Roma	Frosinone, Littoria, Perugia, Rieti, Roma, Terni, Viterbo.
17	Sassari	Nuoro (2), Sassari.
18	Torino	Aosta, Asti, Cuneo, Imperia, Savona, Torino.
19	Trento	Bolzano, Trento.
20	Trieste	Fiume, Gorizia, Pola, Trieste, Udine.

(1) Comuni di Arbatax di Tortolì, Aritzo, Atzara, Bari Sardo, Barvi, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gadoni, Cairo Nuovo, Cenoni, Gerrei, Ilbono, Isili, Ierzu, Iacoai, Lanusei, Loceri, Meana Sardo, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Osino, Perdasoefogu, Sadali, Serri, Seui, Seulo, Tertenia, Ulassai, Ussassai, Villagrande, Strisaili, Villanova, Tulo.

(2) Esclusi i comuni indicati nella precedente nota.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia.

Il Ministro per le finanze ACERBO — *Il Ministro per le corporazioni* CIANETTI

TABELLA *B*

CORPO REALE DELLE MINIERE

Ruolo dei servizi minerario e metallurgico

Ruolo tecnico

Gruppo *A*.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
5°	Ispettori generali	5
6°	Ingegneri capi di 1ª classe	23
7°	Ingegneri capi di 2ª classe	25
8°	Ingegneri principali	34
9°	Ingegneri	43
10°	Ingegneri allievi	9
		139

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze ACERBO — *Il Ministro per le corporazioni* CIANETTI

TABELLA *C*

Ruolo tecnico

Gruppo *B*.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
8°	Periti capi e disegnatori capi	12 (*a*)
9°	Periti principali e disegnatori principali	19 (*b*)
10°	Periti e disegnatori	60
11°	Periti aggiunti e disegnatori aggiunti	
		91

(*a*) Di cui uno transitoriamente fino al verificarsi della prima vacanza fra i disegnatori capi provenienti dal ruolo di gruppo *B* del Regio ufficio geologico di cui alla tabella *B* allegata al R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2335.

(*b*) I posti saranno aumentati a 20 allorchè cesserà di essere operativa la disposizione contenuta nella precedente nota.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze ACERBO — *Il Ministro per le corporazioni* CIANETTI

TABELLA *D*

Ruolo amministrativo

Gruppo *B*.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
8°	Segretari capi	5
9°	Segretari principali	7
10°	Segretari	23
11°	Segretari aggiunti	
		35

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze ACERBO — *Il Ministro per le corporazioni* CIANETTI

TABELLA *E*

Ruolo del servizio geologico

Gruppo *A*.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
5°	Ispettore generale-direttore	1
6°	Geologi capi di 1ª classe	4
7°	Geologi capi di 2ª classe	5
8°	Geologi principali	8
9°	Geologi	6
10°	Geologi allievi	3
		27

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze ACERBO — *Il Ministro per le corporazioni* CIANETTI

TABELLA *F*

Ruolo del servizio chimico

Gruppo *A*.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
5°	Ispettore generale-direttore	1
6°	Chimico capo di 1ª classe	3
7°	Chimico capo di 2ª classe	3
8°	Chimico principale	4
9°	Chimico	4
10°	Chimico aggiunto	1
		16

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze ACERBO — *Il Ministro per le corporazioni* CIANETTI

TABELLA *G*.

Ruolo d'ordine

Gruppo *C*.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9°	Assistenti capi	5
10°	Primi assistenti	11
11°	Assistenti di 1ª classe	18
12°	Assistenti di 2ª classe	34
13°	Assistenti aggiunti	7
		75

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze ACERBO — *Il Ministro per le corporazioni* CIANETTI

TABELLA H.

Ruolo del personale subalterno

Qualifica	Numero dei posti
Primi commessi	1
Uscieri capi	19
Uscieri	20
Inservienti	10
	50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze ACERBO — *Il Ministro per le corporazioni* CIANETTI

TABELLA I

Ruolo degli agenti tecnici per i servizi geologico e chimico

Qualifica	Numero dei posti
Agenti tecnici preparatori	4
	4

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze ACERBO — *Il Ministro per le corporazioni* CIANETTI

REGIO DECRETO 12 aprile 1943-XXI, n. 483.

Istituzione nel ruolo organico dell'Amministrazione civile dell'interno di due posti di prefetto di 1ª classe e di tre posti di prefetto di 2ª classe.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 721, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, modificata con i Regi decreti 14 novembre 1941-XX, n. 1355, e 18 ottobre 1942-XX, n. 1274;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Veduta la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nella tabella *A* dell'allegato 1° alla legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 721, modificata dai Regi decreti 14 novembre 1941-XX, n. 1355, e 18 ottobre 1942-XX, n. 1274, sono aumentati due posti di prefetto di 1ª classe (grado 3°, gruppo *A*) e tre posti di prefetto di 2ª classe (grado 4°, gruppo *A*) con effetto dal giorno 1° febbraio 1943-XXI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 60. — MANCINI

REGIO DECRETO 28 gennaio 1943-XXI, n. 484.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto Principe di Piemonte per soccorso agli orfani e alle famiglie dei dipendenti della Regia marina caduti in guerra o per causa di guerra, con sede in Roma.

N. 484. R. decreto 28 gennaio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto Principe di Piemonte per soccorso agli orfani e alle famiglie dei dipendenti della Regia Marina caduti in guerra o per causa di guerra, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI, n. 485.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della SS.ma Trinità, in frazione Torre del Salto del comune di San Lorenzo (Reggio Calabria).

N. 485. R. decreto 19 aprile 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Arcivescovo di Reggio Calabria viene autorizzato ad accettare in nome e per conto dell'erigendo Beneficio parrocchiale della SS.ma Trinità, in frazione Torre del Salto del comune di San Lorenzo (Reggio Calabria), le donazioni disposte da Nicola Tripepi e consistenti in un appezzamento di terreno attiguo alla Chiesa della SS.ma Trinità, descritto e valutato L. 12.000, nonchè nell'edificio Sacro e nell'annessa casa canonica, descritti e valutati complessivamente L. 50.000; e viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Reggio Calabria in data 24 maggio 1941-XIX, integrato da postilla del 7 novembre 1942-XXI, relativo alla erezione della parrocchia della SS.ma Trinità, in frazione Torre del Salto del comune di San Lorenzo (Reggio Calabria).

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 22 aprile 1943-XXI, n. 486.

Erezione in ente morale dell'Istituto « Coniugi Buzzoni Nigra », con sede in Sartirana Lomellina (Pavia).

N. 486. R. decreto 22 aprile 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Istituto « Coniugi Buzzoni Nigra », con sede in Sartirana Lomellina (Pavia), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 18 settembre 1942-XX.
Istituzione di un Regio liceo scientifico nel comune di Terni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1942-XX, è istituito nel comune di Terni un Regio liceo scientifico ad unico corso, e ne è approvato il relativo organico stabilito come segue:
1 posto di preside di 1ª categoria con insegnamento;
6 cattedre di ruolo *A*;
1 cattedra di ruolo *B*.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1943-XXI
Registro 14, foglio 227.

(2092)

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 9 giugno 1943-XXI.
Istituzione di un Tribunale militare territoriale di guerra.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Ordina:

Art. 1.

E' istituito, a decorrere dal 1° luglio 1943-XXI, un Tribunale militare territoriale di guerra, con sede in Cosenza, il quale esercita la sua giurisdizione nel territorio delle provincie di Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza.

Tutte le attribuzioni che a' sensi della legge penale militare spettano al comandante della grande unità presso cui è costituito il Tribunale, sono conferite al comandante del XXXI Corpo d'armata.

Art. 2.

Per la competenza del Tribunale militare indicato nell'articolo precedente, si osservano le disposizioni del Codice penale militare di guerra; tuttavia rimane ferma la competenza del Tribunale militare territoriale di guerra di Napoli relativamente ai reati per i quali alla data indicata nell'articolo stesso sia già in corso il relativo procedimento.

Art. 3.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate,
addì 9 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(2129)

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 14 giugno 1943-XXI.
Determinazione di zona delle operazioni di parte del territorio metropolitano.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 15, 17 e 18 del testo della legge di guerra approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;
Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge predetta nel territorio dello Stato;
Visto il R. decreto 13 agosto 1940-XVIII, n. 1383, concernente la modificazione dei limiti del territorio dello Stato dichiarato in stato di guerra;
Visto il R. decreto 10 gennaio 1941-XIX, n. 3, concernente la dichiarazione dello stato di guerra di tutto il territorio della regione pugliese;
Visto il R. decreto 29 novembre 1941-XX, n. 1310, concernente la dichiarazione dello stato di guerra della parte del territorio delle provincie di Napoli, Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria non compreso nell'articolo unico del R. decreto 13 agosto 1940-XVIII, n. 1383;

Ordina:

Art. 1.

Il territorio delle provincie di Foggia, Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Cosenza e Catanzaro, nonchè il territorio della provincia di Reggio Calabria non compreso nel bando n. 183 del 21 maggio 1943-XXI, e il territorio della provincia di Matera che è in stato di guerra a senso della lettera *d*) dell'articolo unico del R. decreto 13 agosto 1940-XVIII, n. 1383, sono dichiarati zona delle operazioni.

Art. 2.

Il presente bando ha effetto ai fini dell'applicazione della legge penale militare, dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e a ogni altro fine dalle ore 0 del 15 giugno 1943-XXI.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 14 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(2141)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del consigliere effettivo Renato Tassinari a componente del Comitato consultivo della Corporazione delle professioni e delle arti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Antonino Volpe è stato nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione delle professioni e delle arti in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria per le attività industriali di arte applicata;

Visto il proprio decreto 16 febbraio 1940-XVIII, con il quale il fascista Renato Tassinari è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione delle professioni e delle arti quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria per le attività industriali di arte applicata;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Renato Tassinari, consigliere effettivo della Corporazione delle professioni e delle arti, è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria per le attività industriali di arte applicata, in sostituzione del fascista Antonino Volpe.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2073)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del consigliere effettivo Gaetano Toselli a componente del Comitato consultivo della Corporazione della carta e della stampa.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 agosto 1939-XVII, che modifica la composizione di alcuni Comitati consultivi;

Visto il proprio decreto 29 gennaio 1942-XX, con il quale il fascista Secondo Ronza è stato nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione della carta e della stampa in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 1942-XXI, con il quale il fascista Secondo Ronza cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione della zootecnia e della pesca;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 1942-XXI, con il quale il fascista Gaetano Toselli è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Gaetano Toselli, consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa, è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura, in sostituzione del fascista Secondo Ronza.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2074)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del fascista Cesare Toffanetti a componente del Comitato consultivo della Corporazione dei prodotti tessili.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Ettore Tosi è stato nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione dei prodotti tessili in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1943-XXI, con il quale il fascista Cesare Toffanetti è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili quale rappresentante dei lavoratori dell'industria;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Cesare Toffanetti, consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili, è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Ettore Tosi.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2075)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del consigliere aggregato Giuseppe Isidoro Perrotti a componente del Comitato consultivo della Corporazione della zootecnia e della pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII,

che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 agosto 1939-XVII, che modifica la composizione di alcuni Comitati consultivi;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Paolo Pini è stato nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione della zootecnia e della pesca in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Visto il proprio decreto 13 agosto 1942-XX, con il quale il fascista Giuseppe Isidoro Perrotti è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione della zootecnia e della pesca quale rappresentante dei lavoratori del commercio;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Giuseppe Isidoro Perrotti, consigliere aggregato della Corporazione della zootecnia e della pesca, è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei lavoratori del commercio, in sostituzione del fascista Paolo Pini.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2076)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1943-XXI.

Trasformazione in sindacato del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della ditta Eredi di Marie Brizard, con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 5 dicembre 1940-XIX, con il quale la ditta Eredi di Marie Brizard, con sede in Milano, fu sottoposta a sequestro;

Vista la lettera del Ministero degli affari esteri numero 42/06134 del 24 marzo 1943-XXI;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decreta:

La ditta Eredi di Marie Brizard, con sede in Milano, già assoggettata a sequestro, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore l'avv. Vito Marasco.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte del suo titolare e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 aprile 1943-XXI

p. *Il Ministro per le corporazioni*
CIANETTI

p. *Il Ministro per le finanze*
PELLEGRINI

(2117)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1943-XXI.

Messa in liquidazione della S. A. I. Metro Goldwyn Mayer, con sede in Roma, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 1942-XX, con il quale fu sottoposta a sequestro la S.A.I. Metro Goldwyn Mayer, con sede in Roma;

Vista la relazione del sequestratario;

Considerato che l'azienda suddetta trovavasi già in liquidazione prima della sottoposizione a sequestro;

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decreta:

La S.A.I. Metro Goldwyn Mayer, con sede in Roma, già sottoposta a sequestro, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore il Cons. naz. Asvero Gravelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1943-XXI

p. *Il Ministro per le corporazioni*
CIANETTI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

(2116)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1943-XXI.

Caratteristiche tecniche dei buoni postali di risparmio emessi a decorrere dal 1° giugno 1943-XXI.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 26 dicembre 1924-III, numero 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 luglio 1925-III, n. 1241, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562;

Visto il decreto Ministeriale 21 maggio 1943-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 125 del 29 maggio 1943-XXI, col quale vengono approvate le nuove tabelle d'interessi per i buoni postali di risparmio da emettersi a decorrere dal 1° giugno 1943-XXI;

Determina:

Le caratteristiche tecniche dei buoni postali di risparmio emessi a decorrere dal 1° giugno 1943-XXI, sono descritte nei seguenti articoli:

Art. 1.

I moduli per i nuovi buoni postali di risparmio (buoni postali fruttiferi) sono stampati su carta filigranata.

La filigrana occupa tutta la superficie di ciascun buono ed è costituita da un intreccio di rami in scuro frammezzati dalle lettere B.P.F. e da piccoli Fasci Littori in chiaro. Tale intreccio è interrotto da un lato del buono in prossimità del luogo ove verrà stampata la cornice da uno spazio rettangolare chiaro nel quale

appare in chiaro-scuro una spiga di grano sovrastante a due cornucopie versanti frutta.

I moduli per i buoni postali sono costituiti da:

1° matrice;

2° buono;

3° talloncino.

La matrice e il talloncino sono quasi identici e recano in verde oliva scuro le diciture necessarie e il valore del buono. Nel fondo con sopracolore differente, a seconda dei tagli, sono riprodotte le leggende « Buono postale fruttifero » e il valore in lettere.

Il buono propriamente detto è delimitato da una cornice geometrica in linea bianca nella quale, agli angoli, è indicato il valore del buono.

Nella parte superiore della cornice è innestato lo stemma dello Stato.

La parte inferiore della cornice è interrotta al centro da un dischetto bianco recante il bollo a secco, ed in prossimità della cornice all'interno, a sinistra e a destra, sono riprodotti per circa metà altezza due Fasci Littori.

Sempre nell'interno della cornice, a sinistra, dopo il Fascio è riprodotta una figura maschile rappresentante un seminatore nell'atto di lanciare le sementi.

Nella parte centrale del buono sono indicate le leggende caratteristiche dei buoni postali. Il numero ordinale di ciascun buono è preceduto dalla lettera F.

Il buono è diviso dalla matrice a mezzo di un colonnino recante gli anni di emissione e dal talloncino a mezzo di un altro colonnino recante i mesi di emissione.

Il fondo è formato da linee ondulate che coprono l'intero modulo ad eccezione della parte centrale ricoperta da un minutissimo disegno rappresentante il motivo decorativo della filigrana, interrotto nel centro da una targa con il valore del buono postale. Il fondo dei colonnini degli anni e dei mesi di emissione è costituito da un millenomi con le diciture « Buono postale fruttifero ».

Nel rovescio dei buoni è riprodotta la tabella degli interessi e delle modalità per la riscossione, ed una piccola vignetta simboleggiante il risparmio fruttifero.

I buoni postali sono stampati in litografia per i tagli da L. 100, 500, 1000 e 5000 e in calcografia per quelli da L. 50.000 e 100.000.

Essi sono raccolti in libretti di numero venti buoni fino al taglio di lire 1000, di dieci per quelli da L. 5000 e di cinque per quelli da L. 50.000 e 100.000.

La cornice di tutti i valori è stampata in colore verde oliva scuro.

I fondi da L. 100 sono stampati in colore grigio verde.

I fondi da L. 500 sono stampati in colore azzurro.

I fondi da L. 1000 sono stampati in colore rosa.

I fondi da L. 5000 sono stampati in colore giallo.

I fondi da L. 50.000 sono stampati in colore violetto.

I fondi da L. 100.000 sono stampati in colore bleu.

Il rovescio è stampato in verde chiaro.

Art. 2.

I buoni calcografici per i valori da lire 50.000 e lire 100.000 differiscono dai litografici solo per le seguenti caratteristiche:

1° mancano agli angoli della cornice le indicazioni del valore;

2° lo stemma innestato nella parte superiore della cornice è sostituito da una targa, recante in stampa a rilievo con controstampa in incavo, il valore del buono;

3° i Fasci Littori nell'interno della cornice occupano tutta l'altezza dei due lati minori;

4° la parte centrale del fondo, anzichè portare la targa con il valore del buono, reca un fregio calcografico nel cui centro è riprodotto lo stemma dello Stato.

Art. 3.

Ciascun taglio di buoni è ordinato in serie di 999.999 unità.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 maggio 1943-XXI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Il Ministro per le comunicazioni
CINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1943-XXI
Registro n. 10 Cas. DD. e PP., foglio n. 362. — AMATUCCI

(2096)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1943-XXI.

Norme di applicazione del Regio decreto-legge 29 aprile 1943-XXI, n. 402, relativo alla disciplina dei viaggi sulle autolinee e filovie estraurbane.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1943-XXI, n. 402, recante norme integrative al R. decreto-legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1231, convertito nella legge 22 gennaio 1943-XXI, n. 52, relativo alla disciplina dei viaggi sulle autolinee e filovie estraurbane;

Decreta:

Art. 1.

I permessi per singoli viaggi di corsa semplice o di andata e ritorno, di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 29 aprile 1943-XXI, n. 402, possono essere rilasciati, oltre che direttamente dalle Confederazioni nazionali fasciste e dall'Ente nazionale fascista per la cooperazione, dai seguenti organi locali da essi dipendenti:

a) Unioni provinciali delle Confederazioni nazionali fasciste degli industriali; dei lavoratori dell'industria; degli agricoltori; dei lavoratori dell'agricoltura; dei commercianti; dei lavoratori del commercio;

b) Unioni interprovinciali e Unioni provinciali delle Confederazioni nazionali fasciste delle aziende del credito e delle assicurazioni; dei lavoratori delle aziende del credito e delle assicurazioni;

c) Unioni provinciali, Sindacati a circoscrizione di distretto notarile (notai), Sindacati a circoscrizione di Tribunale (avvocati e procuratori) della Confederazione nazionale fascista dei professionisti e artisti;

d) Segreterie interprovinciali e Segreterie provinciali dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

I permessi di cui al precedente comma devono essere conformi al modello *A* allegato al presente decreto.

Art. 2.

A norma dell'art. 5, primo comma, del R. decreto-legge 29 aprile 1943-XXI, n. 402, tengono luogo dei permessi podestarili le credenziali e le richieste nominative rilasciate dall'Amministrazione delle ferrovie dello

Stato in favore degli appartenenti ai seguenti Enti, Istituti e Associazioni:

1) Associazione famiglie dei caduti in guerra;
2) Associazione famiglie dei caduti, mutilati e feriti per la Rivoluzione;
3) Associazione mutilati e invalidi di guerra;
4) Sezione grandi invalidi del lavoro presso l'Istituto nazionale fascista infortuni;
5) Opera nazionale assistenza Italia redenta;
6) Peregrinatio Romana ad Petri Sedem;
7) Unione italiana ciechi;
8) Enti ed Opere assistenziali per le persone inviate a luoghi di cura (concessione speciale IV);
9) Croce Rossa Italiana (concessione speciale V);
10) Associazioni e Istituti di carità (concessione speciale VI).

Le credenziali e le richieste di cui al precedente comma autorizzano a compiere un viaggio di corsa semplice o di andata e ritorno sulle autolinee e filovie estraurbane che siano in prosecuzione, direttamente o attraverso altri mezzi di pubblico trasporto, delle linee o tratti di linee ferroviarie per cui è valida la credenziale o la richiesta.

Per l'effettuazione del viaggio sull'autolinea o sulla filovia l'interessato deve essere in possesso del tagliando *B* della credenziale o richiesta.

Art. 3.

Sono autorizzate a viaggiare sulle autolinee e filovie estraurbane le seguenti categorie di persone:

a) la persona che accompagna un Senatore del Regno;

b) i funzionari di Corpi diplomatici esteri su presentazione di passaporto diplomatico;

c) gli appartenenti all'Arma dei Reali carabinieri e alle forze di polizia, su presentazione della tessera di riconoscimento;

d) le persone che si recano in località di cura o di soggiorno estivo, ovvero ne ritornano, su presentazione del permesso di soggiorno, costituito dalla carta annonaria mod. M.I.P. rilasciata dal Comune di residenza;

e) i cittadini italiani all'estero di ritorno in residenza, per rimpatrio o per licenza, su presentazione dell'analoga dichiarazione rilasciata dal Ministero delle c orazioni, Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione;

f) le persone munite di lasciapassare per la provincia di Lubiana rilasciato dalle Regie Questure del Regno, su presentazione del lasciapassare medesimo;

g) gli sposi in viaggio di nozze, su presentazione del biglietto ferroviario di riduzione speciale dell'80 % durante il periodo di validità di tale biglietto.

Art. 4.

Le tessere che il Ministro per le comunicazioni può rilasciare a norma dell'art. 7 del R. decreto-legge 29 aprile 1943-XXI, n. 402, hanno la validità di sei mesi e sono conformi al modello *B* allegato al presente decreto.

Il pagamento a titolo di rimborso di spesa, che deve essere effettuato dal richiedente per il rilascio della tessera, è determinato nella misura di lire cinque.

Roma, addì 4 giugno 1943-XXI

Il Ministro: CINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1943-XXI
Bilancio Comunicazioni, pag. 11 I.G.M.T.C., fogl. 2. — LOMBARDO

ALLEGATO *A*.

(1) . . . .

(2) . . . .

Si attesta che il signor . . . .

di professione . . . . residente in . . . .

si reca nel comune di . . . . per il periodo

dal . . . . al . . . . per il seguente

motivo: . . . .

. . . .

Egli deve servirsi della linea - automobilistica o filoviaria (4) . . . . per il tratto

da . . . . a . . . .

La presente dichiarazione viene rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R. decreto-legge 29 aprile 1943-XXI, n. 402, recante norme integrative dal R. decreto-legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1231, relativo alla disciplina dei viaggi sulle linee automobilistiche e filoviarie estraurbane.

. . . ., addì . . . .

Bollo d'ufficio (5) . . . .

(1) Confederazione od Ente.
(2) Indicazione dell'ufficio.
(3) Nome, cognome, paternità.
(4) Cancellare l'indicazione che non fa al caso.
(5) Qualifica del capo dell'ufficio e firma.

ALLEGATO *B*.

Recto

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
ISPETTORATO GENERALE M.C.T.C.

N. . . . . .

Tessera di autorizzazione per viaggi su autolinee e filovie rilasciata a termini del R. D. L. 29 aprile-XXI, n. 402.

Sig. . . . .

residente in . . . .

Firma del titolare	Bollo	*Il Ministro*
. . . . . .	d'ufficio	. . . .

Verso

La presente tessera autorizza a compiere viaggi sulle linee automobilistiche e filoviarie svolgentisi nel territorio delle provincie di . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Vale a tutto il . . . .

(2055)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1943-XXI.

Sospensione delle prescrizioni e dei termini nel comune di Livorno.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 12 del Regio decreto-legge 15 novembre 1925-IV, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Decreta:

Art. 1.

Il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori tanto legali quanto convenzionali portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, che fossero per scadere dal 28 maggio 1943-XXI al 28 agosto 1943-XXI, sono sospesi nel comune di Livorno a tutto il giorno 28 agosto predetto.

Per le cambiali emesse anteriormente alla data del presente decreto, aventi la scadenza tra il 27 maggio 1943-XXI e il 28 agosto 1943-XXI e pagabili da debitori residenti nel comune di Livorno, il termine della scadenza è sospeso fino a tutto il giorno 28 agosto 1943.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 giugno 1943-XXI

Il Ministro: DE MARSICO

(2138)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro per le corporazioni ha trasmesso in data 10 giugno 1943-XXI, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 febbraio 1943-XXI, n. 183, contenente disposizioni integrative alle norme sugli assegni familiari ai lavoratori dell'agricoltura richiamati alle armi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 1943-XXI, n. 88.

(2136)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 729 del 9 giugno 1943-XXI relativo ai tipi e prezzi dei quaderni

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 729 del 9 giugno 1943-XXI, in relazione alle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1573, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 6 settembre 1935, ha disposto quanto segue:

1. — A partire dal 15° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sono vietati la fabbricazione e l'allestimento di quaderni che non siano del tipo qui appresso indicato:

a) numero dei fogli: 8, 16, 20, 30 (facciate 32, 64, 80, 120);

b) qualità della carta: dovrà essere del tipo previsto, per la carta da lettere, con provvedimento P. 522 del 16 ottobre 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 dell'11 novembre 1942-XXI, con le particolarità qui di seguito indicate.

Pertanto la carta dovrà rispondere alle caratteristiche di resistenza, collatura, levigatura, ecc. (eccetto che per il peso) precisate nel provvedimento medesimo e contenere la filigrana di cui all'art. 2 del precitato R. decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1573;

c) peso della carta: gr. 62 per mq.;

d) peso della copertina:

quaderni da 8 fogli gr. 75 per mq.;
» 16 » » 110 »
» 20 » » 160 »
» 30 » » 200 »

e) formato del quaderno chiuso: mm. 150 x 205;

f) rigatura: come da disposizioni del Ministero dell'educazione nazionale;

g) stampa della copertina: ad un colore, recante dal lato esterno l'indicazione del nome dell'allestitore e del prezzo di vendita al consumatore.

E' consentito di apporre sulla copertina diciture, concordate con gli Enti competenti, intese a facilitare il recupero dei quaderni usati;

h) cucitura: a due punti metallici;

i) angoli:

per i quaderni da 8 e 16 fogli: retti;
» » 20 » 30 » tondi;

l) taglio:

per i quaderni da 8 e 16 fogli: bordo raso naturale;
» » 20 e 30 » bordo rosso.

2. — I prezzi massimi di vendita dei suddetti quaderni sono fissati come segue:

Tipo unico. — Numero dei fogli: 8; Prezzi massimi per quaderno: dal produttore: L. 0,44; dal grossista: L. 0,51; al consumatore: L. 0,70;

Tipo unico. — Numero dei fogli: 16; prezzi massimi per quaderno: dal produttore: L. 0,78; dal grossista: L. 0,90; al consumatore: L. 1,25;

Tipo unico. — Numero dei fogli: 20; prezzi massimi per quaderno: dal produttore: L. 0,97; dal grossista: L. 1,12; al consumatore: L. 1,55;

Tipo unico. — Numero dei fogli: 30; prezzi massimi per quaderno: dal produttore: L. 1,41; dal grossista: L. 1,63; al consumatore: L. 2,25.

I prezzi di vendita dal produttore del quaderno (sia esso soltanto allestitore o anche produttore di carta) s'intendono per ordinativi di almeno 15.000 lire, franco stazione destino in qualunque località del Regno. Da tali prezzi sono esclusi il contributo E.N.C.C. e l'imposta sull'entrata. In essi è invece compreso l'imballo.

I prezzi di vendita dal grossista s'intendono franco stazione destino, oppure franco magazzino del grossista (se questa condizione risulti più favorevole al cliente dettagliante). Detti prezzi non comprendono il contributo E.N.C.C. (di lire 0,0308, 0,0546, 0,0679, 0,0987, rispettivamente per i quaderni di 8, 16, 20, 30 fogli) e l'imposta sull'entrata nel passaggio da grossista a dettagliante.

I prezzi al consumatore, i quali, come è detto sopra, devono essere stampati esternamente sulla copertina, comprendono il trasporto fino al negozio di vendita del dettagliante e qualsiasi altro onere attuale, anche eventualmente non specificato nel presente provvedimento e perciò anche il contributo E.N.C.C. e l'imposta sull'entrata per il passaggio al consumatore.

3. — I quaderni fabbricati anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento potranno essere venduti, se si trovano presso il fabbricante dei quaderni, fino al 31 luglio p. v., se presso il commerciante, fino al 31 agosto p. v., a condizione che non siano superati i seguenti prezzi:

a) per i quaderni fino a 30 fogli, i massimi — per ciascun foglio — corrispondenti a quelli previsti per il quaderno con numero di fogli eguale o immediatamente superiore;

b) per i quaderni di oltre 30 fogli, i massimi — per ciascun foglio — corrispondenti a quelli sopra stabiliti per il quaderno di 30 fogli.

4. — Per i prezzi dei quaderni da computisteria, stenografia, disegno e musica, rimangono invariate le vigenti disposizioni generali.

(2088)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 732 dell'11 giugno 1943-XXI relativo al prezzo di vendita degli anticrittogamici a basso tenore di rame ed acuprici.

In relazione alla autorizzazione data dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la fabbricazione e l'impiego di nuovi tipi di anticrittogamici a basso tenore di rame od acuprici, il Ministro per le corporazioni, con provvedimento P. 732 dell'11 giugno c. a., ha stabilito come appresso i prezzi massimi di vendita, che dovranno intendersi riferiti ai seguenti prodotti di cui si riporta la denominazione approvata dagli organi competenti e che dovranno avere la composizione che qui viene specificata:

PRODOTTI A BASSO TENORE DI RAME.

1. — *Cupramina Beta*, così composto:

Solfato di rame	8 —
Solfato di magnesio	61,40
Solfato di sodio	23 —
Derivati dell'Ossichinolina	0,50
Solfato di ammonio	6,80
Coloranti	0,30
	100 —

2. — *Anticrittogamico P. A. 42*, così composto:

Solfato di rame	8 —
Solfato di zinco al 33 % Zn.	21 —
Solfato di ammonio	12 —
Bentonite	57,5
Metalite	1,5
	100 —

3. — *Neovit Caffaro*, così composto:

Ossicloruro di rame al 43 % (Cu 3,44 %)	8 —
Cloruro di magnesio	1 —
Cloruro di zinco	1 —
Cloruro di ferro	1 —
Cloruro di manganese	0,1
Borato di sodio	0,2
Lignorosina	1,5
Bentonite a talco	87,2
	100 —

PRODOTTI ACUPRICI.

1. — *Orione*, così composto:

Solfato di rame	1 —
Solfato di zinco	74 —
Solfato di magnesio	24,2
Derivati dell'Ossichinolina	0,5
Coloranti	0,3
	100 —

2. — *Acuprina Caffaro*, così composto:

Solfato di zinco	56 —
Solfato di ferro	8 —
Carbonato di sodio	15 —
Tartrato di rame	0,1
Tartrato ammonico	0,9
Cloruro di magnesio	1 —
Cloruro di manganese	0,2
Borato di sodio	0,2
Colorante	1 —
Bentonite	17,6
	100 —

3. — *Anticrittogamico P.M. 44*, così composto:

Metalchinolina (derivati ortoossichinolina e metalite)	1,8
Solfato di rame	1 —
Solfato di zinco al 33 % Zn	14 —
Solfato di ammonio	10 —
Bentonite e/o solfato magnesio-allume	73,2
	100 —

Il prezzo di vendita dal produttore alla Federazione italiana dei consorzi agrari per gli anticrittogamici di cui sopra, viene fissato in L. 360 al q.le, per merce in sacchi, lordo per netto, resa franco vagone partenza stabilimento produttore.

La Federazione italiana dei consorzi agrari cederà ai Consorzi agrari provinciali i prodotti di cui sopra al prezzo di L. 360 al q.le con le seguenti maggiorazioni:

L. 25 al q.le che saranno versate al Consiglio provinciale delle Corporazioni di Roma in apposito conto che resterà a disposizione di questo Ministero;

L. 3 al q.le per il rimborso delle spese inerenti al servizio di distribuzione, effettuato dalla stessa Federazione.

I prezzi di vendita al consumo saranno fissati dai Consigli provinciali delle Corporazioni sulla base dei prezzi risultanti come sopra, ai quali dovranno essere aggiunti:

a) le spese effettivamente sostenute per il trasporto e per i facchinaggi dalla fabbrica fino al luogo di consegna;

b) l'importo dell'imposta sull'entrata « una tantum » nella misura di L. 17 al q.le;

c) la maggiorazione per il servizio di distribuzione commisurata sui prezzi risultanti con l'aggiunta delle spese di trasporto, facchinaggio, imposta sull'entrata, in misura:

del 4 % per le vendite di quantitativi non inferiori a 50 kg.;

del 6 % per le vendite di quantitativi inferiori ai 50 kg. ma non inferiori ai 25 kg.;

dell'8 % per le vendite di quantitativi inferiori ai 25 kg.

Nei suddetti compensi sono compresi gli sfridi e i cali della merce.

(2069)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi alla produzione ed al consumo dei prodotti dietetici

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con le categorie interessate, ha fissato i prezzi alla produzione ed al consumo dei prodotti dietetici, derivati dalla macinazione e dalla panificazione, come segue:

PRODOTTI	Prezzi alla produzione lire per q.le	Prezzi al consumo lire per kg.
Crema, semolino e fiocchi di riso (esclusa piuma di riso e riso soffiato)	850	9,90
Crema semolino e fiocchi di avena	1.100	12,75
Crema semolino e fiocchi di orzo perlato, farro d'orzo	1.370	15.85
Crema e farina segale diastasata	930	10,80
Crema e farina di frumento diastasata	950	11 —
Creme cereali miste (riso, orzo, segale, frumento)	1.020	11,85
Alimento per la puerizia (amido, farina d'astasata)	1.070	12,45
Farina di amido centrifugato diastasata	1.375	15.90
Grissini dietetici integrati	1.150	13,35
Fette biscottate e crostini dietetici integrati	1.300	15 —
Grissini dietetici e fette glutinate al 25 %	1.570	18,15
Grissini dietetici e fette glutinate al 35 %	2.000	23,10
Pane al glutine (45 %) per diabetici a regime severo	2.230	25,75

I prezzi alla produzione s'intendono per merce resa franco stazione arrivo, in confezioni non superiori a gr. 250, imballo gratis (esclusi i prodotti del forno per i quali gli imballi di latta o scatole di cartone s'intendono a rendere a carico del produttore).

I prezzi al consumo sono stati calcolati maggiorando i prezzi alla produzione di L. 10 a q.le per spesa media di trasporto locale e della percentuale di utile del 15 % per il dettagliante.

Nel caso le ditte produttrici non fossero in grado di assicurare la diretta distribuzione al dettagliante, concederanno uno sconto del 4 % al grossista, al quale sarà attribuita la spesa media preventivata in L. 10 al quintale per tra-

sporto locale, e lo stesso consegnerà la merce al dettagliante franco negozio.

Le confezioni di origine, a cura dei produttori devono recare in maniera ben visibile, stampigliato, il prezzo del prodotto al consumo riferito al quantitativo netto di merce contenuto nel pacchetto o sacchetto.

p. *Il Ministro*: FABRIZI

(2068)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE I* - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 16 giugno 1943-XXI - N. 112

Afghanistan	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9925
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5868
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,33	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (906)	91 —
Id. 3,50 % (1902)	86,45
Id. 3 % lordo	70,70
Id. 5 % (1935)	90,80
Redimib. 3,50 % (1934)	80,325
Id. 5 % (1936)	94,65
Id. 4,75 % (1924)	495 —
Obblig. Venezie 3,50 %	97,25
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,375
Id. 5 % (1944)	99,025
Id. 5 % (1949)	93,75
Id. 5 % (15-2-50)	92,85
Id. 5 % (15-9-50)	92,825
Id. 5 % (15-4-51)	92,925

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Sesta estrazione per l'ammortamento del Prestito redimibile 5 % - 1936

A norma dell'art. 1 del R. decreto 5 aprile 1943-XXI, n. 287, si notifica che nel giorno di lunedì 5 luglio 1943-XXI, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avrà luogo la sesta estrazione per l'ammortamento del Prestito redimibile 5 %, creato con R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743.

In conformità al piano di ammortamento, allegato al citato decreto-legge e riportato anche a tergo dei titoli, saranno estratti, per ciascuna delle serie *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, cinque gruppi, ciascuno dei quali comprende cinquantamila obbligazioni unitarie da L. 100; vale a dire il capitale nominale di cinque milioni di lire.

I numeri dei gruppi sorteggiati, per ciascuna serie, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I titoli contrassegnati con i numeri dei gruppi estratti per ciascuna serie saranno rimborsabili, per l'ammontare del rispettivo capitale nominale, a decorrere dal 1° gennaio 1944-XXII.

I titoli al portatore potranno essere presentati, per ottenerne il rimborso, alle sezioni di Regia tesoreria; i certificati nominativi comprendenti obbligazioni rimborsabili dovranno essere esibiti, per il rimborso, alla Direzione generale del debito pubblico in Roma, ovvero presso le Intendenze di finanza, esclusa quella di Roma.

Roma, addì 15 giugno 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(2099)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per titoli per la nomina di 20 capitani, 25 tenenti e 25 sottotenenti nel Corpo di commissariato militare marittimo.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina, approvato con R. decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata l'unita notificazione di concorso per titoli per la nomina di 20 capitani, 25 tenenti e 25 sottotenenti nel Corpo di Commissariato militare marittimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

Notificazione di concorso per titoli per la nomina ad ufficiale di complemento nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per la nomina dei seguenti ufficiali di complemento della Regia marina:

Capitani commissari	20
Tenenti commissari	25
Sottotenenti commissari	25

Art. 2.

Possono partecipare al concorso, i cittadini italiani di razza non ebraica, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalle norme sugli ufficiali di complemento della R. Marina, che si riportano allegate alla presente notificazione, e non abbiano oltrepassato i limiti di età di cui all'art. 51 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, che si riporta pure allegato alla presente notificazione.

Possono inoltre parteciparvi i cittadini albanesi sempre che siano in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 3.

I concorrenti dovranno specificare nella domanda il grado cui aspirano.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 8, con l'indicazione del domicilio del concorrente, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei Servizi militari - Divisione stato giuridico) non oltre il 90° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I candidati i quali prestino servizio militare potranno però entro il termine suddetto presentare la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti entro il 30° giorno successivo a quello della scadenza.

Le domande devono essere corredate dei seguenti documenti:

1) estratto del registro degli atti di nascita (escluso il certificato) in carta da bollo da L. 12 debitamente legalizzato (di data non anteriore al 10 marzo 1940);

2) certificato di buona condotta in carta da bollo di L. 6 vistato dal Prefetto, e debitamente legalizzato;

3) certificato di cittadinanza italiana od albanese (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli) in carta da bollo da L. 6 debitamente legalizzato;

4) certificato del casellario giudiziale in carta da bollo di L. 18 debitamente legalizzato;

5) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 6, rilasciato dal segretario — o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di Combattimento.

I cittadini italiani residenti all'estero e i non regnicoli dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, deve essere rilasciato direttamente dalla segreteria generale dei Fasci italiani all'estero o da uno degli ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero;

6) certificato di esito di leva. Se il candidato ha già prestato o presta servizio militare deve invece esibire l'estratto matricolare;

7) fotografia a capo scoperto applicata su carta bollata da L. 8, con firma autenticata da R. notaio debitamente legalizzata;

8) titoli di studio originali o in copia autentica su carta da bollo di L. 12, debitamente legalizzata. I concorrenti potranno aggiungere altri titoli di carriera, professionali e scientifici eventualmente posseduti.

I documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore a quella della pubblicazione della presente notificazione. Sono dispensati dal produrre tali documenti i candidati che siano ufficiali in congedo, in servizio temporaneo o ufficiali della M.V.S.N. in servizio effettivo permanente o impiegati dello Stato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Non saranno prese in considerazione le domande di nomina ad ufficiale di complemento, presentate prima della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine oltre quello indicato nel 1° comma per la regolarizzazione dei documenti formalmente imperfetti. Quest'ultimo termine dovrà in ogni caso scadere prima della data d'inizio dell'esame delle domande da parte della Commissione ordinaria di avanzamento.

Art. 5.

L'ammissione al concorso dei candidati iscritti nella leva di terra o acquisiti al Regio esercito o alla Regia aeronautica è subordinata al nulla osta del competente Ministero.

Art. 6.

Il Ministro si riserva la facoltà di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 7.

L'idoneità fisica sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti presso il Ministero della marina o presso Autorità periferiche della Regia marina all'uopo delegate.

Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina, approvato con R. decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni.

I.

(Art. 6° della legge).

Per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento della Regia marina sono necessarie le seguenti condizioni:

a) essere cittadino italiano, e per gli stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza italiana essere esenti da ogni obbligo di servizio militare nello Stato donde provengono;

b) aver compiuto il 18° anno di età, ma non aver superata l'età stabilita dalla legge sullo stato degli ufficiali per la cessazione dalla categoria degli ufficiali di complemento, avuto riguardo al grado da conferirsi;

c) essere in condizioni sociali e morali compatibili col grado di ufficiale, a giudizio insindacabile del Ministero;

d) possedere l'attitudine fisica per disimpegnare il servizio attivo;

e) gli italiani non regnicoli possono conseguire la nomina ad ufficiale di complemento in base alle norme del presente testo unico. Sulla equipollenza dei titoli di studio non conseguiti nelle scuole del Regno giudicherà, in modo insindacabile, il Ministro per la marina.

II.

(Art. 7° della legge).

La nomina ad ufficiale di complemento della Regia marina potrà non essere concessa a quei cittadini che, pur trovandosi nelle condizioni previste dal presente testo unico, non abbiano a suo tempo compiuto sotto le armi la ferma ordinaria di leva.

III.

(Art. 14° della legge).

Ufficiali commissari.

Possono concorrere alla nomina ad ufficiale commissario di complemento i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza od in scienze economiche e marittime o economiche e commerciali od in scienze sociali.

(*Omissis*).

Per la nomina a capitano ed a tenente i concorrenti devono contare rispettivamente almeno 12 e 5 anni di esercizio professionale presso pubbliche Amministrazioni od in Amministrazioni private di notevole importanza; per la nomina a sottotenente essi devono aver superato l'esame prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 51 *della legge* 11 *marzo* 1926, *n.* 397
e successive modificazioni

Cessano di appartenere alla categoria degli ufficiali di complemento e vengono iscritti col grado rispettivo nella riserva:

a) gli ufficiali della Regia marina:
a 56 anni di età se capitani;
a 55 anni di età se subalterni.

(2126)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.